

Sentenza n. 1715/2013 pubbl. il 07/11/2013

RG n. 9003/2012

N. R.G. 9003/2012

Repert. n. 4644/2013 del 08/11/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9003/2012

tra

S [REDACTED] B [REDACTED]

PARTE ATTRICE

e

D [REDACTED] A [REDACTED] SPA
P [REDACTED] P [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

PARTE TERZA CHIAMATA

PARTE INTERVENUTA

Oggi 7 novembre 2013 ad ore 9.20 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto introduttivo e memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c.
- parte convenuta come da atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
- per [REDACTED] come da comparsa di costituzione e risposta e deposita nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9003/2012 promossa da:

S. [redacted] B. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato in Via [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

D. [redacted] A. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso
il difensore avv. [redacted]
P. [redacted] P. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato in VIA [redacted] N. [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che parte attrice ha proposto domanda di risarcimento del danno subito a seguito della caduta avvenuta presso la casa di abitazione e studio professionale del convenuto; il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice, senza peraltro negare la sussistenza dei fatti né dei danni biologici nella misura da quest'ultima lamentati; sia l'attrice che il convenuto hanno chiamato in giudizio, altresì l'assicurazione D. [redacted] Assicurazioni [redacted], quest'ultima si è costituita eccependo la improcedibilità della domanda, l'incompetenza del giudice adito, nel merito l'inoperatività della garanzia assicurativa azionata;

ritenuto che preliminarmente debba riconoscersi la competenza del giudice adito, tenuto conto che parte attrice ha certamente dedotto esclusivamente di aver subito pregiudizi fisici ed economici a causa di una caduta, dovuta alla insidiosità della scala, adducendo esclusivamente, quale contesto di tale fatto, l'espletamento, al momento della caduta, di attività lavorativa; poiché dunque parte attrice ha



decisamente esercitato solo l'azione di cui all'articolo 2051 c.c., ~~Reperibilità~~ ^{4644/2013 del 08/11/2013} ~~Reperibilità~~ ^{4644/2013 del 08/11/2013} del lavoro per la domanda svolta;

ritenuto peraltro che parte convenuta non abbia contestato né la dinamica della caduta, né la esistenza e consistenza dei danni;

ritenuto quindi che debbano ritenersi acclarata, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., i fatti dedotti da parte attrice attinenti sia all'*an* che al *quantum* della responsabilità siccome specificamente dedotti da parte attrice medesima;

ritenuto cioè che sia provato:

- che l'attrice in data 8 luglio due 1010, mentre scendeva le scale interne dell'abitazione del convenuto, scivolava a causa della presenza sui gradini di olio chiarificante, il dato per dipingere;

- che inoltre la caduta era dovuta alla condizione dei gradini che rendevano di fatto, essendo in legno, invisibile la presenza dell'olio, rendendo impossibile all'attrice rendersi conto, nonostante qualsiasi diligenza media apportata, della presenza di detta sostanza;

- che a seguito della caduta l'attrice riportava un danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 7%, nonché un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 10 al 50% giorni 20 infine l'ulteriore invalidità temporanea minima al 25% per giorni 40;

ritenuto che sussista quindi la fattispecie di responsabilità speciale, di natura extracontrattuale, di quell'articolo 2051 c.c.; che peraltro in ordine alla quantificazione dei danni possono darsi per accertati i presupposti di fatto del danno biologico dedotti da parte attrice;

osservato che quindi può riconoscersi parte attrice un danno non patrimoniale da invalidità permanente pari ad euro 11.763,00 all'attualità; nonché un danno biologico da invalidità temporanea pari ad euro 2502,25, sempre all'attualità (e ciò sulla scorta delle tabelle per la liquidazione del danno biologico in uso presso Questo Ufficio); avendo subito quindi un complessivo danno non patrimoniale pari ad euro

osservato che è poi pacifico che l'attrice ha sostenuto spese di carattere medico sanitario del complessivo di euro 1192,42; somma quindi da riconoscersi a titolo di danno patrimoniale a parte attrice;

ritenuto quindi che a parte attrice spetti inoltre sulle predette somme il danno da ritardo, calcolato devalutando le somme medesime data odierna alla data del sinistro, nonché computando interessi e rivalutazione sulla somma di via rivalutata, rispettivamente per come liquidata per il danno non patrimoniale e per quello di natura patrimoniale;

ritenuto in definitiva che parte convenuta debba essere condannata a corrispondere a parte attrice rispettivamente la somma di euro 1.267,35, a titolo di danno patrimoniale, nonché la somma di euro 15.161,64, titolo di danno non patrimoniale;

ritenuto che la domanda proposta da parte attrice nei confronti della D. [REDACTED] Assicurazioni sia inammissibile, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, e peraltro non essendo stata autorizzata la chiamata in causa della assicurazione; nonché in ragione della insussistenza di legittimazione passiva della convenuta, priva di rapporti contrattuali con la attrice non assicurata;

ritenuto inoltre che sia infondata la domanda di garanzia proposta nei confronti dell'assicurazione dalla parte convenuta, essendo documentatamente dimostrata la estraneità della rischio attualizzatosi nel sinistro oggetto di causa, rispetto quello coperto dalla garanzia assicurativa; infatti, ai sensi dell'articolo 3.3 delle condizioni generali di polizza, risultano esclusi dalla garanzia assicurativa esplicitamente i danni "subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'assicurato o dei familiari colui conviventi da persona in rapporto di dipendenza anche occasionale" (vedi polizza doc. 8 att. e doc. D. [REDACTED]);

osservato invero che la clausola predetta esclude ogni risarcibilità dei danni subiti anche solo in occasione di lavoro svolto dai terzi danneggiati per conto della parte assicurata, senza distinguere tra la responsabilità civile contrattuale del datore di lavoro, ovvero ipotesi diverse di responsabilità;

ritenute che nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta le spese seguano la soccombenza e siano liquidate come da dispositivo;



Sentenza n. 1715/2013 pubbl. il 07/11/2013

RG n. 9003/2012

Report n. 4644/2013 del 08/11/2013
ritenuto che quanto le spese della D. [redacted] Assicurazioni [redacted] quest'ultima abbia diritto a pretendere, in solido, nei confronti di entrambe le altre due parti (attrice e altra convenuta), vista sostanziale soccombenza panificabile di ambedue nei suoi confronti;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuto e condanna il convenuto P. [redacted] a corrispondere a parte attrice la somma di euro 15.161,64 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.267,35 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle predette somme dalla data odierna fino al saldo effettivo.
2. Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice nei confronti della D. [redacted] Assicurazioni [redacted], e rigetta la domanda proposta dal convenuto nei confronti della medesima.
3. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta P. [redacted] a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 2100,00 per compensi professionali nonché euro 214,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
4. Dichiara tenuta e condanna parte attrice e parte convenuta P. [redacted] in solido fra loro, a corrispondere a D. [redacted] Assicurazioni [redacted] le spese di lite che si liquidano in euro 2100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 7 novembre 2013

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

